

29/04/2021

# Modulo d'Ordine

## Dati del Centro Servizi

Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ (di seguito, il "Cliente")

con sede legale in \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Nome e Cognome del Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

E-mail del Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

## Dati per la fatturazione

Denominazione Sociale \_\_\_\_\_

sede legale in \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Referente amministrativo \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, relativo all'obbligo della fattura elettronica, il Cliente (rientrante fra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): \_\_\_\_\_
- oppure il Codice Destinatario: \_\_\_\_\_

al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) in base alla modalità sopra prescelta.

Con la sottoscrizione del presente Modulo d'Ordine, il Cliente richiede a Borsa Italiana di fruire del Servizio di connettività tramite l'infrastruttura di rete di Borsa Italiana, secondo i dettagli di cui al Modulo IT allegato al presente Modulo d'Ordine.

### **Disciplina applicabile**

Il presente Modulo d'Ordine e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dalle Condizioni Generali Servizio di connettività e dai relativi Allegati, che il Cliente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare. Il rapporto contrattuale tra il Cliente e Borsa Italiana si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve comunicazione scritta, da parte di Borsa Italiana, dell'accettazione del Modulo d'Ordine, contenente altresì l'indicazione del giorno a partire dal quale il Servizio sarà fornito al Cliente. Tuttavia dal momento in cui Borsa Italiana riceve il Modulo d'Ordine sottoscritto dal Cliente, i rapporti tra il Cliente e Borsa Italiana saranno retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali Servizio di connettività e relativi Allegati, nella misura in cui siano nelle more applicabili.

Il Cliente prende atto che la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, come sostituito e/o integrato a partire dal 25 maggio 2018 dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e dalla relativa normativa e provvedimenti nazionali e internazionali di attuazione e di integrazione) si applica alle informazioni relativi alle sole persone fisiche.

A tale proposito, il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali fornita da Borsa Italiana, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile e di averla messa a disposizione delle persone fisiche che operano in nome e/o nell'interesse del Cliente stesso, ai fini del trattamento dei loro dati personali per le finalità ivi specificate. L'informativa sul trattamento dei dati personali di Borsa Italiana è disponibile al seguente link <https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm>. Si allega al presente Modulo d'Ordine il Modulo IT.

---

(Luogo e Data)

---

(Firma del Rappresentante Legale)

---

(Nome e cognome)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente accetta espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali Servizio di connettività: art. 4 (durata e recesso), art. 5 (corrispettivo), art. 6 (responsabilità) art. 8 (modifica alle Condizioni Generali), art. 10 (legge applicabile e clausola compromissoria), art. 11 (Clausole generali).

---

(Luogo e Data)

---

(Firma del Rappresentante Legale)

---

(Nome e cognome)

Il presente Modulo d'Ordine, unitamente al Modulo IT allegato, debitamente compilati e sottoscritti, vanno inviati per posta (ed eventualmente anticipati via email) a:

**BORSA ITALIANA S.p.A.**

Piazza degli Affari 6, 20123 Milano -Italia

Client Connectivity and Market Access

e-mail: [connectivity@borsaitaliana.it](mailto:connectivity@borsaitaliana.it)

**MODULO IT Allegato al Modulo d'Ordine - Servizio di connettività -****Dettagli Sito Cliente****Sede IT da collegare (da compilare per ciascun sito di collegamento)**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Nazione \_\_\_\_\_

Capacità di linea richiesta:

 100 mbps 1 gbpsInstallazione apparati di rete presso<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

Installazione linee presso<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

1. *Specificare il piano, il nome della sala macchine e l'identificativo del rack presso il quale installare gli apparati di rete*
2. *Specificare il piano, il nome della sala macchine e l'identificativo del rack presso il quale installare le linee (se diversi da quelli dove sono installati gli apparati di rete).*

Responsabile IT (Nome Telefono e-mail): \_\_\_\_\_

Rif. Operativo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_

(Firma del Rappresentante Legale)

\_\_\_\_\_

(Nome e cognome)

**Piano di Installazione per il Servizio di connettività tramite la BIt Network**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>ESEGUITA DA</b>	<b>NOTE</b>
Preparazione spazio nel Rack	Cliente	Prevedere: • Da 2 a 6 rack unit in un unico rack
Disponibilità alimentazione elettrica	Cliente	Verificare la disponibilità dell'alimentazione elettrica nella sala dove verranno installati gli apparati di rete. Prevedere: • 3+3 o 1+ 1 prese elettriche per la configurazione standard l'alimentazione deve essere dislocata su 2 linee elettriche separate e indipendenti.
Rilascio delle linee	Carrier di linea e Borsa Italiana	Si richiede di fornire ai carrier le informazioni necessarie al rilascio della nuova infrastruttura di rete nonché di garantire ai carrier l'accesso nella data concordata per l'installazione.
Cablaggio interno tra il cabinet del carrier e il rack nella sala macchine del Cliente.	Cliente	Provvedere al cablaggio dal terminale dove i carrier rilasciano le linee alla sala tecnica (se necessario).

29/04/2021

# Condizioni Generali applicabili al Servizio di Connettività

Il rapporto giuridico tra Borsa Italiana ed il Cliente (di seguito il "**Contratto**") in ordine alla prestazione del Servizio richiesto dal Cliente nel Modulo d'Ordine (di seguito il "**Servizio**") è disciplinato dalle pre-senti Condizioni Generali Servizio di connettività e dai relativi allegati (di seguito, le "**Condizioni Generali**").

In caso di contrasto e/o incompatibilità il contenuto del Modulo d'Ordine prevale su quello delle Condizioni Generali e queste prevalgono sugli Allegati.

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve comunicazione scritta dell'avvenuta installazione (data di attivazione). Tuttavia, dal momento in cui Borsa Italiana riceve il Modulo d'Ordine sottoscritto dal Cliente, i rapporti tra il Cliente e Borsa Italiana saranno retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali, nella misura in cui siano nelle more applicabili.

## 1. OGGETTO

1.1 L'oggetto del Contratto e del Servizio è indicato nell'Allegato 1.

1.2 Il Cliente prende atto e accetta che Borsa Italiana ha facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Cliente e Borsa Italiana.

1.3 Il Cliente dichiara e garantisce di avere tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie richieste dalla legislazione applicabile per poter fruire del Servizio.

1.4 I concetti, le idee, il *know-how*, le tecniche, le innovazioni, le metodologie sviluppati da Borsa Italiana nel corso o in relazione al presente Contratto, nonché la relativa documentazione prodotta sono da intendersi di proprietà esclusiva di Borsa Italiana. Tutti i diritti, ivi compresi se del caso i diritti di proprietà sull'eventuale infrastruttura tecnologica fornita da Borsa Italiana, sui beni e sul Servizio, messi a disposizione del Cliente ai sensi del presente Contratto, restano in capo a Borsa Italiana.

## 2. OBBLIGHI E PRESTAZIONI DI BORSA ITALIANA

2.1 Il Servizio viene prestato da Borsa Italiana in conformità alle Condizioni Generali e ai relativi Allegati. Le obbligazioni di Borsa Italiana costituiscono obbligazioni di mezzi.

2.2 Borsa Italiana effettua le prestazioni che ad essa fanno carico secondo gli standard, dell'arte e della tecnologia con ogni cura e diligenza professionale e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

2.3 Qualora il Servizio sia interrotto, sospeso, ritardato o comunque oggetto di anomalie, in tutto o in parte, Borsa Italiana – ove possibile e previa comunicazione al Cliente, se ritenuto necessario – si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti.

2.4 Ai fini di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana dichiara e garantisce di:

- a) essere proprietaria o di avere valido titolo sui beni materiali ed immateriali utilizzati per la prestazione del Servizio e che detti beni sono liberi da pretese di terzi;
- b) possedere tutta la tecnologia, l'esperienza, il personale adeguatamente qualificato e gli strumenti informatici necessari ed idonei per la prestazione del Servizio;
- c) avere tutte le autorizzazioni necessarie per la prestazione del Servizio.

### **3. OBBLIGHI DEL CLIENTE**

3.1 Il Cliente si impegna a:

- a) informare immediatamente Borsa Italiana di eventuali interruzioni totali o parziali, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti nella erogazione e nell'utilizzo del Servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 6;
- b) non modificare, alterare, sublocare, commercializzare né altrimenti trasferire a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, ovvero rimuovere dal luogo di installazione i sistemi e/o gli apparati forniti da Borsa Italiana ai sensi del Contratto né rimuovere dagli stessi eventuali segni distintivi. Resta escluso il diritto di modificare, adattare, copiare, decompilare, fare "reverse engineering", trasferire in qualunque modo a terzi, commercializzare, o sfruttare economicamente in altro modo i prodotti software i sistemi e/o gli apparati forniti da Borsa Italiana ai sensi del Contratto e la relativa documentazione;
- c) consentire l'accesso a Borsa Italiana anche presso la propria sede al fine di verificare lo stato di prestazione del Servizio nonché al fine di consentire a Borsa Italiana di effettuare tutti i necessari interventi sui beni e/o apparati utilizzati nella prestazione del Servizio;
- d) consentire l'accesso a Borsa Italiana ai locali del Cliente, al fine di consentire alla stessa, alla cessazione del Servizio, di rimuovere eventuali beni e/o apparati inerenti al Servizio;

- e) porre in essere le attività propedeutiche e funzionali alla fornitura del Servizio di cui al Modulo IT allegato al Modulo d'Ordine,
- f) rispettare i diritti di proprietà di Borsa Italiana e degli altri legittimi titolari di diritti sui sistemi e/o sugli apparati forniti da Borsa Italiana ai sensi del Contratto e sulla relativa documentazione;
- g) richiedere il consenso scritto di Borsa Italiana in caso di comunicazione di carattere commerciale a terzi, ivi inclusi i media, inerente il Servizio. Le Parti concorderanno eventuali iniziative comuni di marketing inerenti il Servizio;
- h) comunicare tempestivamente a Borsa Italiana il venir meno dei requisiti occorrenti per la fruizione del Servizio, nonché ogni modifica di quanto contenuto nel Modulo d'Ordine.

#### **4. DURATA E RECESSO**

- 4.1 Il Contratto decorre dalla data in cui il Servizio viene fornito al Cliente (data di attivazione) e avrà durata indeterminata. Ciascuna Parte potrà recedere, dal Contratto con comunicazione all'altra Parte con le modalità di cui all'art. 7.1 con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario.
- 4.2 Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
- nell'ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi, entro i termini prefissati, che sia protratto per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni di calendario;
  - in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3.
- 4.3 Il Contratto verrà meno automaticamente, senza necessità di preavviso, in caso di fallimento, ovvero assoggettamento di una delle Parti ad altre procedure concorsuali.
- 4.4 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo 4 non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto o rimedio al quale una Parte abbia titolo in base a questo Contratto, o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
- 4.5 In deroga al termine di cui al comma 4.1, il Cliente – nei casi di modifica indicati nell'art. 8 – può esercitare il diritto di recesso dal Contratto, facendo pervenire a Borsa Italiana la relativa comunicazione con le modalità di cui all'art. 7.1 entro il termine, indicato da Borsa Italiana nella comunicazione del testo delle modifiche ai sensi del comma 8.2. Per le modifiche adottate ai sensi del comma 8.3, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo per Borsa Italiana, antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.



4.6 In tutti i casi di recesso indicati nel comma 4.5 – purché quest'ultimo abbia effetto prima dell'applicazione delle modifiche dalle quali origina il recesso – nei confronti del Cliente si applicano le condizioni contrattuali precedentemente vigenti.

4.7 Qualora la comunicazione di recesso pervenga con un preavviso inferiore al termine indicato ai commi precedenti, il recesso non ha effetto salvo che Borsa Italiana non rinunci al termine stabilito a proprio favore.

## **5. CORRISPETTIVO**

5.1 A fronte della prestazione del Servizio, il Cliente corrisponde a Borsa Italiana i corrispettivi indicati nell'Allegato 2, nei termini e secondo le modalità ivi previste.

5.2 Qualora il Cliente non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini indicati, sul relativo ammontare decorrono automaticamente, senza necessità di intimazione scritta, interessi di mora ad un tasso annuo pari all'EURIBOR a tre mesi aumentato di 2 punti percentuali.

5.3 Fatta salva la facoltà di ripetere l'eventuale indebito con successiva e autonoma azione, il Cliente non può opporre eccezioni di sorta, anche qualora si verificano interruzioni o sospensioni nella prestazione del Servizio, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti.

## **6. RESPONSABILITA'**

6.1 La responsabilità di Borsa Italiana sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave.

6.2 Il Cliente è tenuto a far pervenire a Borsa Italiana, una denuncia – a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza – relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte di Borsa Italiana. La relativa documentazione dovrà essere comunicata a Borsa Italiana, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal giorno in cui il Cliente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

6.3 Ferma rimanendo l'eventuale responsabilità di Borsa Italiana nei confronti del Cliente, il Cliente manleva fin d'ora, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, Borsa Italiana da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione del Contratto, autorizzando Borsa Italiana medesima a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile.

6.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal Contratto nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore, da scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali), da interruzioni nella erogazione di energia elettrica, da perdita di dati, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici, dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati quando tali interruzioni e/o malfunzionamenti siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi, da perdita di dati nonché da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.

## **7. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

7.1 Senza pregiudizio alcuno per le disposizioni di cui al successivo art. 8, ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente Contratto verrà effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere o via telefax agli indirizzi indicati nel Modulo d'Ordine ovvero a quelli successivamente comunicati da una Parte all'altra Parte.

7.2 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate mediante telefax). Per l'ordinaria corrispondenza di carattere tecnico-operativo le Parti accettano l'utilizzo della posta elettronica. In tal caso le comunicazioni tecnico-operative verranno effettuate a Borsa Italiana all'indirizzo e-mail di cui all'Allegato 1.

## **8. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI**

8.1 Il Cliente prende atto e accetta che Borsa Italiana ha la facoltà di modificare o integrare qualsiasi previsione contenuta nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, pregiudicato quanto previsto dall'art. 4.5.

8.2 Di dette modifiche Borsa Italiana dà notizia alla clientela, mediante invio di e-mail all'indirizzo del Modulo d'Ordine, come eventualmente successivamente modificato e comunicato a Borsa Italiana, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario rispetto alla data dalla quale tali modifiche avranno effetto. In tale comunicazione Borsa Italiana indica il termine entro il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 4.5. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di tale comunicazione.

8.3 In casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il termine di preavviso di cui al comma 8.2 può essere ridotto da

Borsa Italiana fino a 5 (cinque) giorni di calendario.

8.4 Le modifiche dei corrispettivi, salvo quelle favorevoli al Cliente, sono comunicate, con le modalità di cui al comma 8.2, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. Borsa Italiana stabilisce e comunica la decorrenza delle modifiche dei corrispettivi favorevoli al Cliente.

8.5 Nei casi di cui ai commi precedenti il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto nei termini, nei modi e con gli effetti indicati nell'art. 4.5.

8.6 Non costituiscono modifiche, ai sensi e per gli effetti dei commi di cui al presente articolo, le integrazioni delle Condizioni Generali o degli Allegati relative alla istituzione ed offerta di nuovi servizi non obbligatori

## **9. RISERVATEZZA**

9.1 Ognuna delle Parti, dato atto del grado di confidenzialità delle informazioni, della documentazione in genere inerente al Servizio, garantisce all'altra, per il periodo di durata del Contratto, nonché per un anno successivo alla data di recesso, risoluzione o cessazione di efficacia del Contratto stesso per qualsivoglia motivo, che tutte le informazioni e la documentazione in generale acquisite in relazione all'esecuzione del Contratto saranno trattate in maniera confidenziale.

9.2 L'obbligo di cui al precedente comma 9.1 non impedisce la comunicazione o diffusione dei suddetti dati e informazioni a seguito di esplicita richiesta, degli stessi alle autorità amministrative e/o giudiziarie.

9.3 Le Parti potranno indicarsi reciprocamente nell'elenco dei propri fornitori/clienti.

## **10. LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

10.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

10.2 Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti aventi ad oggetto i corrispettivi sono sottoposte alla giurisdizione dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

10.3 Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 10.2, che riguardi il, o derivi direttamente o indirettamente dal, Contratto (incluse quelle relative al risarcimento danni), che non venga risolta amichevolmente, è deferita ad un Collegio costituito da tre arbitri. La parte agente deve notificare all'altra, con le modalità previste dall'articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l'indicazione della materia controversa e la

designazione del proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale notifica l'altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l'articolo 810, comma 2, del codice di procedura di civile. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell'atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano. Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina.

10.4 L'arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l'attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell'arbitrato è l'italiano.

10.5 Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l'esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.

## **11. CLAUSOLE GENERALI**

11.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole delle Condizioni Generali e degli Allegati non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

11.2 Le Condizioni Generali e gli Allegati contengono l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione al negozio qui contemplato e supera qualsiasi altra intesa precedentemente intercorsa sul punto tra le Parti.

11.3 Il Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti potranno essere ceduti da Borsa Italiana alle altre società del Gruppo a cui appartiene Borsa Italiana e/o a terzi senza richiedere il consenso del Cliente, previa comunicazione scritta. Ai fini del presente Contratto, per "**Gruppo**" si intende rispetto a Borsa Italiana, l'insieme delle società che, direttamente o indirettamente, attraverso una o più società controllate, controllano Borsa Italiana, sono controllate da Borsa Italiana o sono soggette al controllo, diretto o indiretto, di un soggetto che controlla Borsa Italiana. Ai fini della presente definizione, il controllo si presume esistente nei casi indicati dal par. 13 del Principio Contabile Internazionale n. 27

(IAS 27).

11.4 Il Contratto è stipulato in lingua italiana ed è tradotto in lingua inglese per semplicità di riferimento, ove opportuna. In caso di discrepanza tra la versione italiana e quella inglese, la prima prevale.

11.5 Borsa Italiana ed il Cliente assumono tutti gli Obblighi di Tracciabilità.

11.6 Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Borsa Italiana il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) con apposito modulo allegato al presente contratto.

11.7 In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al Cliente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti o dei sistemi di pagamento da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i corrispettivi pagati dal Cliente ai sensi del presente Contratto;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in uso), entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Cliente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Cliente entro 7 (sette) giorni.

Il Cliente, nel caso di sistemi di pagamento che prevedono un addebito diretto sul conto del cliente, comunicherà a Borsa Italiana gli estremi del conto sul quale sarà addebitato il corrispettivo da parte di Borsa Italiana.

11.8 Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

11.9 Borsa Italiana si impegna ad informare il Cliente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Cliente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

# Allegato 1

## **SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TRAMITE LA BI<sub>IT</sub> NETWORK**

Il Servizio di connettività consiste nella messa a disposizione da parte di Borsa Italiana a favore dei Clienti dell'infrastruttura di rete – linee e relativi apparati – che collega la sede del Cliente (il sito Cliente) all'infrastruttura centrale di rete di Borsa Italiana, la cd. BI<sub>IT</sub> Network (primaria e/o di Disaster Recovery).

Il Servizio è comprensivo del monitoraggio dell'infrastruttura di rete fornita. Resta inteso che la valutazione e determinazione della capacità di connessione necessaria per supportare l'accesso ai mercati richiesti è di esclusiva responsabilità del Centro Servizi; impregiudicata la facoltà di Borsa Italiana di richiedere al Centro Servizi eventuali upgrade di capacità qualora ciò si rendesse necessario per il corretto funzionamento del Servizio.

## **SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TRAMITE BI<sub>IT</sub> NET A 100 MBPS**

Ciascun sito del Cliente è connesso all'infrastruttura centrale della BI<sub>IT</sub> Network tramite n. 2 linee di comunicazione di capacità 100 mbps ciascuna – una primaria che connette al primary datacentre di Borsa italiana, l'altra di back-up che connette al secondary datacentre di Borsa italiana – fornite da *carriers* diversificati nonché i seguenti apparati di comunicazione periferici installati presso la sede del Cliente:

- 2 router

L'impianto di comunicazione connette il sito del Cliente alla rete di Borsa Italiana denominata BI<sub>IT</sub>-Network e, tramite questa, ai sistemi centrali primari e a quelli di Disaster Recovery dei servizi del Gruppo Borsa Italiana .

In caso avvenga un qualsiasi problema su una delle due linee o su uno degli apparati di comunicazione – uno dei due switch, firewall o router – si attiva automaticamente la linea o l'apparato di backup; la procedura di recovery viene attivata automaticamente dall'infrastruttura installata presso la sede del Cliente.

## **SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TRAMITE BI<sub>IT</sub> NET A 1 GBPS**

Ciascun sito del Cliente è connesso all'infrastruttura centrale della BI<sub>IT</sub> Network tramite

n. 2 linee di comunicazione di capacità 1 gbps ciascuna – una primaria che connette al primary datacentre di Borsa italiana, l'altra di back-up che connette al secondary datacentre di Borsa italiana – fornite da *carriers* diversificati nonché i seguenti apparati di comunicazione periferici

installati presso la sede del Cliente:

- 2 router

L'impianto di comunicazione connette il sito del Cliente alla rete di Borsa Italiana denominata BIT-Network e, tramite questa, ai sistemi centrali primari e a quelli di Disaster Recovery dei servizi del Gruppo Borsa Italiana .

In caso avvenga un qualsiasi problema su una delle due linee o su uno degli apparati di comunicazione – uno dei due switch, firewall o router – si attiva automaticamente la linea o l'apparato di backup; la procedura di recovery viene attivata automaticamente dall'infrastruttura installata presso la sede del Cliente.

## Allegato 2

### PRICE LIST PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TRAMITE LA BIT NETWORK

Servizi	Località	Corrispettivo annuale	Corrispettivo di installazione <sup>1</sup>
100Mb resilient	Milano	65.000 €/anno	16.000 €
	Altro Italia	70.000 €/anno	16.000 €
	Estero	75.000 €/anno	16.000 €
1Gb resilient	Milano	162.500 €/anno	30.000 €
	Altro Italia	187.500 €/anno	30.000 €
	Estero	225.000 €/anno	30.000 €

I corrispettivi di cui al presente paragrafo si riferiscono alla fornitura di linee installate presso siti on-net<sup>2</sup>. La quotazione per installazioni presso siti off-net verrà determinata in base a criteri oggettivi e non discriminanti<sup>3</sup>.

#### TERMINI DI FATTURAZIONE E MODALITA' PAGAMENTO

I corrispettivi di cui alla presente Price List sono al netto di IVA e vengono fatturati da Borsa Italiana al Cliente in rate trimestrali, calcolate pro-rata temporis e anticipate all'inizio di ciascun trimestre solare (aprile, luglio, ottobre, gennaio).

La prima fatturazione decorrerà dalla data di attivazione del Servizio.

In caso di cessazione del contratto da parte del Cliente, in accordo alle disposizioni del presente Contratto, il Cliente è tenuto al pagamento delle fees per l'intero trimestre in cui ha effetto la cessazione, escludendo espressamente ogni possibile rimborso *pro rata-temporis* per il periodo in cui il Servizio di connettività non viene utilizzato. Qualora la cessazione avvenisse nel corso del primo anno di attivazione del servizio, l'importo è dovuto per l'intero primo anno (12 mesi dalla data di attivazione).



I corrispettivi sono liquidati mediante addebito diretto su conto corrente bancario con valuta fissa a 30 gg fine mese data fattura, mediante pagamento automatico delle fatture emesse da Borsa Italiana (RID). A tal fine, prima dell'attivazione del Servizio, il Cliente deve autorizzare la propria banca al pagamento automatico delle fatture emesse da Borsa Italiana.

Per i Clienti che non optano per l'addebito diretto, i corrispettivi devono essere saldati tramite bonifico bancario a 30 gg data fattura presso: Conto corrente nr. **000000770111** intestato a

**Borsa Italiana S.p.A.**

presso Deutsche Bank S.p.A., Agenzia 460, Via San Prospero 2, 20121 Milano.

ABI **03104**, CAB **01600**

IBAN **IT98Y0310401600000000770111**

SWIFT ADDRESS **DEUTITMMIL**.

<sup>1</sup> I corrispettivi di installazione si applicano in caso di predisposizione, trasferimento, incremento e riduzione di banda dei servizi di connettività.

<sup>2</sup> Borsa Italiana si riserva la facoltà di applicare corrispettivi di installazione e/o annuali aggiuntivi nel caso la fornitura del servizio comporti oneri incrementali a carico della stessa.

<sup>3</sup> In accordo alle disponibilità tecniche, per i siti off-net potranno essere offerti servizi di connettività con tagli di banda differenti rispetto a quelle previste per i siti on-net.